



UNIVERSITA' SAPIENZA ROMA



CORSI DI LAUREA DELLE PROFESSIONI SANITARIE

INTERFACOLTA'

**FARMACIA E MEDICINA
MEDICINA E ODONTOIATRIA**



"CLASSE 1"

**CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE E
PROFESSIONE SANITARIA OSTETRICA**

"CLASSE 2"

CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE

"CLASSE 3"

CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE

"CLASSE 4"

CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

REGOLAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI LAUREA UNIVERSITARIA DELLE PROFESSIONI SANITARIE D.M. 270/04

Le Facoltà di Farmacia e Medicina e di Medicina e Odontoiatria concorrono alla istituzione dei Corsi di Studio delle Professioni Sanitarie. I corsi di Studio delle Professioni Sanitarie sono articolati in due livelli: il primo, triennale, rilascia il titolo di laurea (SNT/1 - 2 - 3 - 4); il secondo, biennale, rilascia il titolo di Laurea magistrale (LM-SNT/1 - 2 - 3a - 3b - 4).

I Consigli delle Facoltà di Farmacia e Medicina e di Medicina e Odontoiatria stabiliscono le articolazioni in autonomi Corsi delle singole tipologie di struttura didattica. Le strutture didattiche ordinarie (Corsi di Laurea, Corsi di Laurea magistrale) sono sottoposte alla vigilanza del Consiglio di Facoltà della Facoltà indicata come referente amministrativo, che delibera riguardo alla loro istituzione, alla prima attivazione, all'accreditamento delle strutture necessarie per il tirocinio professionale. Il Preside della Facoltà referente è delegato ad istituire i coordinamenti generali e di classe.

Trasformazione da 509 a 270

L'iter intrapreso per la trasformazione del Corso di Laurea da ordinamento 509 a 270 ha tenuto conto di indicazioni, modalità e tempi statuiti dalla normativa vigente, in particolare dei DD.MM. 22 ottobre 2004, n.270, 16 marzo 2007, 19 febbraio 2009 e nota MIUR n.160 del 4 settembre 2009.

Art. 1 Organi del Corso

Sono organi del Corso di Laurea:

- Il Presidente;
- Il Vice-Presidente;
- Il Consiglio di Corso di Laurea;
- L'Ufficio di Presidenza;
- Il Direttore Didattico.

Il Corso è diretto dal Presidente, responsabile del corso stesso, unitamente al Vicepresidente. Entrambi vengono eletti dal Corpo Docente, secondo le norme di legge statutarie, e restano in carica per tre anni accademici. La funzione di Presidente e di Vicepresidente è riservata ai docenti di Ruolo "incardinati" nel Corso di Laurea e, salvo rinuncia degli aventi diritto, a chi svolga attività assistenziale nelle predette strutture.

Con riferimento al III comma dell'art. 6 del decreto legislativo 502/1992, nel caso di Corsi di Laurea per le Professioni Sanitarie, il corpo docente è costituito prioritariamente dai docenti universitari. In via subordinata, possono costituire parte del corpo docente anche figure professionali che svolgano attività assistenziale presso le strutture sede del Corso di Laurea.

Il Consiglio di Corso è costituito da tutto il corpo docente del Corso di Laurea e viene riconfermato/rinnovato all'inizio dell'anno accademico. Fanno parte del Consiglio di Corso due rappresentanti degli studenti per ogni anno di corso eletti tra tutti gli studenti iscritti al Corso di laurea.

Il Presidente si avvarrà di un Ufficio di Presidenza composto dal Presidente, dal Vicepresidente, da almeno tre rappresentanti dei docenti universitari incardinati nel Corso di Laurea e dal Direttore Didattico. L'Ufficio di Presidenza potrà inoltre avvalersi della presenza di due rappresentanti degli studenti iscritti al Corso di laurea.

Il Direttore Didattico appartiene allo stesso profilo professionale del Corso di Laurea, ed è nominato, con incarico triennale, dall'Ufficio di Presidenza tra i docenti appartenenti alle discipline professionalizzanti, che siano in possesso di elevata qualificazione sia in campo professionale che in quello formativo e, ai sensi del DM 270/04 e successive modificazioni, abbiano almeno 5 anni di esperienza in campo formativo. Può essere un dipendente della Sapienza, inserito in convenzione con il SSN oppure essere un dipendente del SSN facente capo al personale delle Aziende Sanitarie coinvolte e convenzionate con appositi protocolli d'intesa.

Art. 2 Compiti degli Organi di Corso

Il **Presidente**, responsabile del corso, coordina le attività del Corso, convoca e presiede l'Ufficio di Presidenza e rappresenta il Corso nei consessi accademici ed all'estero, nel rispetto dei deliberati del Consiglio.

Il **Vicepresidente** coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne assume i compiti in caso di impedimento.

Il **Direttore Didattico** è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici, organizza le attività complementari, assegna i tutor professionali e ne sovrintende l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici.

L'**Ufficio di Presidenza** istruisce le pratiche da portare all'approvazione del Consiglio di Corso, che si riunisce almeno tre volte l'anno in via ordinaria.

Il Consiglio di Corso individua un Coordinatore didattico per ciascun anno di corso e per ciascun insegnamento. I **Coordinatori di anno/Insegnamento** coordinano i programmi didattici in relazione agli obiettivi dell'insegnamento stesso; rappresentano per gli studenti la figura di riferimento del Corso integrato; coordinano la preparazione delle prove del relativo esame; presiedono, di norma, la Commissione di esame dell'insegnamento da loro coordinato e ne propongono la composizione.

Il **Consiglio** coordina le attività didattiche dell'intero Curriculum formativo, avendo la responsabilità complessiva della pianificazione didattica e delle attività didattiche dei docenti del Corso. In particolare, ai sensi di quanto previsto nel DPR 382/80, il Consiglio di corso:

- a) approva l'elenco delle attività didattiche pertinenti agli insegnamenti ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi proprio di ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità;
- b) nomina un Coordinatore per ogni insegnamento;
- c) organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali e della libertà di insegnamento, con modalità tali da non ostacolare il diritto alla loro fruizione da parte degli studenti in regola con i loro obblighi;
- d) organizza il calendario accademico ripartendo le attività didattiche nelle aule specificatamente assegnate al corso.

L'**Ufficio di Presidenza**:

- e) pubblica prima dell'inizio di ogni anno accademico i programmi didattici per obiettivi di tutti gli insegnamenti e l'elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti;
- f) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente all'attività didattica opzionale;
- g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti;
- h) predisponde le Commissioni di profitto per insegnamento, composte da un minimo di tre docenti, secondo le norme vigenti e le trasmette con propria firma alle varie Segreterie. Possono far parte delle Commissioni di profitto tutti i docenti del Corso, tra docenti universitari ed ospedalieri, compresi i docenti a contratto a titolo oneroso.

L'Ufficio di Presidenza inoltre attribuisce gli affidamenti, le supplenze ed i contratti e dichiara le vacanze dandone pubblicità attraverso pubblicazioni sul proprio albo mediante comunicazione alla Presidenza ed ai Direttori di Dipartimento e di Facoltà. Restano ferme le competenze della Facoltà relative al primo affidamento di insegnamento universitario o di modulo conferito dal Corso e ai ricorsi sugli affidamenti e le supplenze.

Il Consiglio di Corso esprime un parere sull'attività didattica complessiva a completamento della relazione triennale.

Il Consiglio di Corso delibera altresì su: congedi, supplenze, dichiarazioni di affinità di discipline, comandi nulla osta per incarichi di insegnamento e di ricerca riguardanti i docenti di ruolo.

Art. 3 Organizzazione didattica

L'attività formativa complessiva deve garantire una adeguata preparazione teorica ed un congruo addestramento professionale, anche attraverso il tirocinio, in conformità agli standard e al monte ore definiti dalle direttive dell'Unione Europea e con la guida di tutor appartenenti allo specifico profilo professionale. Per

conseguire tali finalità formative, la Facoltà di riferimento si può convenzionare con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture come previsto dall'art. 6 del DL/vo 229/1999.

Per assicurare l'acquisizione delle competenze tecniche necessarie per l'esercizio delle attività professionali il cui profilo è approvato con D.M. Sanità, il Consiglio della struttura didattica individua le attività formative professionalizzanti (sotto forma di tirocinio guidato e di addestramento diretto) per un monte ore complessivo almeno pari a quello previsto dagli standard comunitari per i singoli profili professionali. Tali attività devono esclusivamente svolgersi attraverso forme di didattica a piccoli gruppi con ampi gradi di autonomia per lo studente, sotto la responsabilità di un tutore delle attività tecnico-pratiche e devono mirare a mettere progressivamente lo studente in grado di prendere in carico il paziente, acquisendo le abilità e attitudini necessarie al raggiungimento di una autonomia professionale, decisionale e operativa adeguata nei vari ruoli ed ambiti professionali.

Tali attività possono svolgersi presso strutture di degenza e di day hospital o ambulatoriali o presso strutture territoriali identificate dal Consiglio di Corso di Laurea.

Il Consiglio della Struttura Didattica ed il Consiglio di Facoltà, per le rispettive competenze, definiscono l'Ordinamento didattico, nel rispetto della legge vigente.

Qualora si renda necessario apportare cambiamenti all'Ordinamento didattico (contenuto, denominazione, numero dei Corsi e numero degli esami), il Consiglio propone alla Giunta di Presidenza di Facoltà le necessarie modifiche.

Art. 4 Definizione del Corso di Laurea

I laureati sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 1, professionisti sanitari delle professioni sanitarie di ciascuna area che svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici.

I laureati nelle classi sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro sia la migliore comprensione dei più rilevanti elementi, anche in relazione al genere, che sono alla base dei processi fisiologici e patologici ai quali è rivolto il loro intervento preventivo, terapeutico, palliativo e complementare, sia alla massima integrazione con le altre professioni. Oltre la lingua italiana, i laureati apprendono l'uso della lingua inglese nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

I laureati delle classi devono raggiungere le competenze professionali indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale.

Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che include anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che viene conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro

Art. 5. Ammissione al Corso di Laurea

Possono essere ammessi ai Corsi di Laurea candidati che siano in possesso di Diploma di Scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo ai sensi delle leggi vigenti e che siano qualificati in posizione utile all'esame di ammissione.

Il numero massimo degli studenti iscrivibili a ciascun Corso di Laurea è stabilito dalle competenti Autorità in relazione alle strutture ed al personale docente disponibile. Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi dell'art. 3, c.2 della Legge 264 del 2 settembre 1999 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari).

Sono consentiti trasferimenti, ad anni successivi al primo, da un Ateneo all'altro per lo stesso corso di Laurea dell'area sanitaria, dietro rilascio di nulla osta da parte del Presidente del Corso di Laurea della sede prescelta e da parte del Presidente del Corso di Laurea della sede che si intende lasciare, senza ripetere il concorso di ammissione.

Il passaggio da un corso di Laurea ad un altro, anche se appartenente alla stessa classe di laurea della stessa Facoltà, è possibile solo ed esclusivamente previo superamento del concorso di ammissione.

Sono ammessi al II e al III anno di corso cambi di sede (stesso corso di Laurea), presentando domanda presso la Segreteria Amministrativa entro i termini previsti; la domanda dovrà essere completa del nulla osta rilasciato dal Presidente della sede prescelta e del nulla osta rilasciato dal Presidente della sede che si intende lasciare.

E' vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università o Istituti Universitari ed equiparati, a diverse Facoltà, Corsi di studio della stessa Università.

Art. 6 Crediti Formativi Unitari (CFU)

La durata del corso per il conseguimento della laurea è di 3 anni.

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento del CL per conseguire il titolo di studio universitario costituisce il CFU. Al CFU corrispondono, a norma dei Decreti ministeriali, 30 ore di lavoro per studente per la Classe 1 e 25 ore di lavoro per studenti per le classi 2, 3 e 4.

La quantità di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata in circa 60 CFU.

Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con 60 CFU con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun specifico profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.

Il numero totale previsto di esami e/o di valutazioni finali di profitto è di venti (20) esami, comprensivi dell'idoneità per l'inglese scientifico e tre idoneità annuali derivanti dalla valutazione delle attività di tirocinio. Gli esami verranno organizzati come prove di esame di insegnamenti integrati con moduli coordinati. La verifica di tale apprendimento viene vagliata attraverso prove d'esame, articolate nelle tradizionali modalità dell'esame orale o scritto. Relativamente alle prove scritte, gli strumenti utilizzati sono: (1) *test* a risposta multipla o risposte brevi scritte, organizzati su problematiche a carattere interdisciplinare, seguiti da esami utili ad accertare le competenze acquisite; (2) redazione di elaborati ed analisi delle attività ed agli elaborati relativi alla prova finale ed anche a commento delle esercitazioni svolte ed attraverso la valutazione del profilo complessivo elaborato in base a criteri predefiniti. Il regolamento didattico del Corso di Laurea definisce, nel rispetto dei limiti normativi, che la quota dell'impegno orario complessivo a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale non sarà inferiore ad almeno il 50% delle ore previste per ciascun CFU.

L'ordinamento didattico ha previsto, altresì, le attività formative di cui all'art. 10, comma 5, lettere a), c), d), e) del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, con un numero di CFU rispettivamente di: 6 a scelta dello studente (con un'offerta di almeno 18 CFU); 9 per la prova finale e per la lingua inglese, dei quali 4 dedicati alla lingua inglese e 5 alla preparazione della tesi di laurea; 6 per le altre attività, e più specificamente 1 per l'informatica, 1 per la radioprotezione, 4 per attività seminariali, e 3 per i laboratori professionali dello specifico SSD del profilo; infine 60 CFU sono riservati per il tirocinio formativo nello specifico profilo professionale.

Il percorso formativo è strutturato, monitorato, validato ed ottimizzato *in continuum*, al fine di far acquisire competenze, conoscenze ed abilità previste nel profilo curricolare statuito dalla normativa vigente e negli obiettivi specifici del Corso. Tali specifici obiettivi formativi risultano sostenuti da un corpo docente consapevole della necessità di utilizzare tutti gli strumenti istituzionali attivati dagli organismi competenti, ai fini dell'accreditamento della qualità della didattica. Tramite tali strumenti risulta possibile misurare il miglioramento della performance didattica in tutte le diverse fasi che concorrono al conseguimento della laurea di primo livello, in termini di percorso formativo, di esami, di valutazione della qualità percepita dai discenti, di acquisizione delle competenze professionali che rientrano negli obiettivi specifici del percorso formativo stesso.

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

Il Consiglio della Struttura Didattica può approvare crediti acquisiti dallo studente nel caso di documentata certificazione (nel rispetto della normativa vigente in materia), da parte sua, dell'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea possono essere riconosciuti sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne, specificamente competenti per ciascuna delle lingue.

I CFU acquisiti perdono la loro validità qualora lo studente interrompa per sei anni accademici consecutivi l'iscrizione al Corso di Laurea o non abbia ottemperato per sei anni accademici consecutivi agli obblighi di frequenza o infine non abbia superato esami per più di sei anni accademici consecutivi.

Art. 7 Descrittori europei del titolo di studio (DM 16/03/2007, art. 3, comma 7)

Il titolo finale di primo livello viene conferito al termine del percorso formativo agli studenti che siano in grado di dimostrare:

1. **Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)**
2. **Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)**
3. **Autonomia di giudizio (making judgements)**
4. **Abilità comunicative (communication skills)**
5. **Capacità di apprendimento (learning skills)**

Le forme didattiche previste per il raggiungimento di questo specifico obiettivo di formazione (capacità di applicazione delle conoscenze) comprendono lezioni frontali, conferenze, seminari, gruppi di lavoro e discussione. Il processo d'insegnamento si avvarrà dei moderni strumenti didattici. La capacità di applicare le conoscenze conseguite viene acquisita attraverso attività di tirocinio nelle diverse realtà assistenziali in ambito medico e chirurgico sia generale che specialistico, soprattutto con approcci interdisciplinari.

Art.8 Obbligo di frequenza

La frequenza all'attività didattica formale (ADF), all'attività didattica opzionale (ADO), alle attività integrative (AI), alle attività formative professionalizzanti (AFP) e di tirocinio è obbligatoria.

La frequenza viene verificata dai Docenti adottando le modalità di accertamento stabilite dal Consiglio della Struttura Didattica. L'attestazione di frequenza alle attività didattiche obbligatorie di un Corso di insegnamento è necessaria allo studente per sostenere il relativo esame.

Lo studente è obbligato a frequentare tutto il monte ore di tirocinio previsto dall'ordinamento didattico del corso di laurea entro il mese di ottobre, con recupero ore entro il mese di dicembre. Lo studente è assicurato per il monte ore di tirocinio previsto dall'ordinamento didattico del corso di laurea.

Art.9. Esami di profitto

I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.

Gli esami di profitto possono essere effettuati nei periodi a ciò dedicati e denominati sessioni d'esame.

Le date di inizio e di conclusione delle sessioni d'esame sono fissate nella programmazione didattica. In ogni sessione sono definite le date di inizio degli appelli, distanziate di almeno due settimane.

La Commissione di esame di profitto è costituita da Docenti impegnati nel relativo insegnamento ed è presieduta dal Coordinatore dell'insegnamento, nominato dal Consiglio di Corso all'inizio di ogni anno accademico. Nel caso di assenza di uno o più componenti la Commissione alla data di un appello d'esame, il Presidente della Commissione può disporre la sostituzione dei membri ufficiali con i membri supplenti della stessa.

Il tirocinio prevede un esame al termine di ogni anno di corso, con idoneità, documentata su un apposito verbale annuale. Tale valutazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione d'esame di tirocinio, presieduta dal Direttore didattico.

Dopo aver superato tutti gli esami previsti nel piano di studi ed avendo ottenuto le idoneità di ciascuno dei tre anni di tirocinio, è previsto l'esame finale – sostenuto dinanzi ad una Commissione nominata dalla competente Autorità accademica e composta a norma di legge – che consta di due fasi e comprende:

- 1) una prova di dimostrazione di abilità pratiche, con valore di Esame di Stato abilitante alla professione, organizzata secondo criteri stabiliti dal Consiglio di Corso e in ottemperanza alle disposizioni vigenti. La valutazione della prova sarà espressa in dodicesimi in un apposito verbale;
- 2) avendo conseguito un esito positivo alla predetta prova, il candidato sarà ammesso alla tesi di laurea che si svolgerà mediante discussione di un elaborato finale di natura teorico-applicativa.

Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimità, concedere al candidato il massimo dei voti con lode.

L'esame finale, è organizzato in due sessioni in periodi concordati su base nazionale (ottobre-novembre e marzo-aprile).

L'esame finale non può essere ripetuto più di una volta nella stessa sessione; potrà essere quindi risostenuto nella sessione successiva.

Art.10 Ulteriori esami di profitto (ex. Art. 6 del R.D. n. 1269/38)

Lo studente, in aggiunta agli esami stabiliti dall'ordinamento didattico del corso di laurea per il conseguimento della laurea cui aspira, può iscriversi a non più di due insegnamenti di altri corsi di laurea, nella stessa Università o Istituto Universitario.

Lo studente che voglia fruire della possibilità prevista dal presente articolo deve presentare alla Segreteria del corso di laurea a cui è iscritto apposita domanda entro il 31 gennaio specificando la Facoltà, il corso di Laurea e i due esami che intende frequentare e sostenere.

Art. 11 Sbarramenti

Lo studente è iscritto in corso per tutta la durata legale degli studi prevista dall'Ordinamento didattico per i primi tre anni del Corso di laurea di I livello.

Lo studente si iscriverà ripetente qualora al momento dell'iscrizione non abbia superato gli esami o conseguito le frequenze obbligatoriamente richieste dall'ordinamento per l'iscrizione all'anno di corso successivo, quindi lo studente che non abbia ottenuto l'attestazione di frequenza ad almeno il 75% delle ore previste per ciascun corso ufficiale di un determinato anno, nel successivo anno accademico viene iscritto, anche in soprannumero, come ripetente del medesimo anno di corso, con l'obbligo di frequenza ai corsi per i quali non ha ottenuto l'attestazione.

Il passaggio agli anni successivi è consentito esclusivamente agli studenti che abbiano:

1. assolto gli obblighi di frequenza relativi all'attività didattica formale
2. superato con valutazione positiva entro la sessione di recupero di dicembre-gennaio (31 gennaio) il 50% degli esami previsti per l'anno precedente (debito massimo). La prova di tirocinio rientra nel numero degli esami da superare per ciascun anno di corso. Il numero esatto di esami da superare, stabilito da un'apposita commissione nominata dalle due Facoltà concorrenti, tiene conto dell'ordinamento degli studi di ogni tipologia di Corso di Laurea.

Per i Corsi di Laurea delle classe L/SNT-1 si stabilisce che:

l'iscrizione al secondo anno può essere conseguita avendo superato almeno 4 esami del primo anno;

l'iscrizione al terzo anno può essere conseguita avendo superato almeno 3 esami del secondo anno.

Per i Corsi di Laurea delle classe L/SNT-2 si stabilisce che:

l'iscrizione al secondo anno può essere conseguita avendo superato almeno 4 esami del primo anno;

l'iscrizione al terzo anno può essere conseguita avendo superato almeno 3 esami del secondo anno.

Per i Corsi di Laurea delle classe L/SNT-3 si stabilisce che:

l'iscrizione al secondo anno può essere conseguita avendo superato almeno 4 esami del primo anno;

l'iscrizione al terzo anno può essere conseguita avendo superato almeno 3 esami del secondo anno.

Per i Corsi di Laurea delle classe L/SNT-4 si stabilisce che:

l'iscrizione al secondo anno può essere conseguita avendo superato almeno 3 esami del primo anno;

l'iscrizione al terzo anno può essere conseguita avendo superato almeno 3 esami del secondo anno.

3. Completato entro il mese di Ottobre tutto il monte ore di tirocinio previsto, con possibile recupero delle ore mancanti entro il mese di Dicembre (anno solare).

Norma di propedeuticità: pena annullamento degli esami successivamente sostenuti, è fatto obbligo allo studente di seguire la norma di propedeuticità che stabilisce l'obbligatorietà di sostenere tutti gli esami dell'anno di corso precedente, ivi incluso l'esame di tirocinio relativo all'anno di corso, prima di sostenere esami di insegnamenti appartenenti ad anni successivi.

Art. 12 Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio

Gli studi compiuti presso i corsi di laurea di altre università Italiane nonché i crediti in queste conseguiti possono essere riconosciuti, previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati.

La documentazione necessaria per la richiesta dovrà essere presentata dallo studente presso la Segreteria amministrativa, la quale, dopo la verifica ed il controllo amministrativo (tasse, passaggi, trasferimenti) provvederà ad inoltrare tale documentazione ai vari Presidenti di corso di Laurea.

Il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in altro corso di studio dell'Università, ovvero nello stesso o in altro Corso di studio di altra Università, anche nel caso di trasferimenti o passaggi di corso di laurea o di Facoltà, compete al Presidente del Corso al quale lo studente si iscrive ed avviene secondo regole prestabilite ed adeguatamente pubblicizzate.

Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, il Presidente del corso di laurea dispone per l'iscrizione regolare dello studente ad uno dei primi tre anni di corso. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, nell'ambito del numero programmato.

Art.13 Riconoscimento degli studi compiuti presso altre sedi o altri Corsi di studio esteri

Gli studi compiuti presso i corsi di laurea di altre sedi universitarie della Unione Europea nonché i crediti in queste conseguiti sono riconosciuti con delibera della Giunta di Presidenza della Facoltà di riferimento, previo esame del curriculum trasmesso dalla Università di origine e dei programmi dei corsi in quella Università accreditati.

Dopo avere deliberato il riconoscimento di un definito numero di crediti, la Giunta di Presidenza dispone per l'iscrizione regolare dello studente ad uno dei primi tre anni di corso, adottando gli stessi criteri utilizzati per gli studenti italiani. L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti, nell'ambito del numero programmato.

Art. 14 Riconoscimento della Laurea conseguita presso Università estere

La laurea conseguita presso Università straniere viene riconosciuta ove esistano accordi bilaterali o convenzioni internazionali che prevedono l'equipollenza del titolo. Ai fini di detto riconoscimento, il Consiglio della Struttura Didattica accerta l'autenticità della documentazione prodotta e l'affidabilità della Facoltà di origine, basandosi sulle attestazioni di Organismi centrali specificamente qualificati; esamina il curriculum e valuta la congruità, rispetto all'ordinamento didattico vigente, degli obiettivi didattico-formativi, dei programmi di insegnamento e dei crediti a questi attribuiti presso l'Università di origine.

Qualora soltanto una parte dei crediti conseguiti dal laureato straniero venga riconosciuta congrua con l'ordinamento vigente, la Giunta di Presidenza dispone l'iscrizione a uno dei tre anni di corso adottando gli stessi criteri utilizzati per gli studenti italiani.

L'iscrizione ad un determinato anno di corso è comunque condizionata dalla disponibilità di posti nell'ambito del numero programmato. Per i laureati extracomunitari si richiamano le disposizioni del DPR 31 Agosto 1999, n. 394.

Art.15 Passaggio di studenti da Ordinamento 509 a Ordinamento 270.

A partire dall'anno accademico 2011-12 è stato attivato l'Ordinamento 270/04. Gli studenti immatricolati precedentemente a tale a.a. 2011/2012, Ordinamento 509/99, con iscrizione al terzo anno, dovranno completare il proprio percorso formativo entro il 31 gennaio 2014; qualora a tale data non avessero completato il loro percorso formativo, verranno iscritti d'ufficio nell'ordinamento 270/04, ed è previsto un percorso di riconoscimento di CFU basato su equipollenza di esami e debiti formativi definito da una apposita commissione nominata dalla Giunta delle due Facoltà concorrenti e applicato per ogni tipologia di Corso di Laurea.

CORSI DI LAUREA MAGISTRALE

Art. 4 Definizione del Corso di Laurea magistrale

I laureati della classe della laurea magistrale nelle scienze delle professioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni e ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 1, comma 4, possiedono una formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca in uno degli ambiti pertinenti alle diverse professioni sanitarie ricomprese nella classe. I laureati magistrali che hanno acquisito le necessarie conoscenze scientifiche, i valori etici e le competenze professionali pertinenti alle professioni sanitarie e hanno ulteriormente approfondito lo studio della disciplina e della ricerca specifica. Alla fine del percorso formativo sono in grado di esprimere competenze avanzate di tipo assistenziale, educativo e preventivo in risposta ai problemi prioritari di salute della popolazione in età pediatrica, adulta e geriatrica ed ai problemi di qualità dei servizi. In base alle conoscenze acquisite, sono in grado di tenere conto, nella programmazione e gestione del personale dell'area sanitaria, sia delle esigenze della collettività, sia dello sviluppo di nuovi metodi di organizzazione del lavoro, sia dell'innovazione tecnologica ed informatica, anche con riferimento alle forme di teleassistenza o di teledidattica, sia della pianificazione ed organizzazione degli interventi pedagogico-formativi nonché dell'omogeneizzazione degli standard operativi a quelli della Unione europea.

I laureati magistrali sviluppano, anche a seguito dell'esperienza maturata attraverso una adeguata attività professionale, un approccio integrato ai problemi organizzativi e gestionali delle professioni sanitarie, qualificato dalla padronanza delle tecniche e delle procedure del management sanitario, nel rispetto delle loro ed altrui competenze. Le conoscenze metodologiche acquisite consentono loro anche di intervenire nei processi formativi e di ricerca peculiari alle diverse professioni ricomprese nella classe.

Art. 5 Ammissione al Corso di Laurea magistrale

Possono essere ammessi al Corso di Laurea magistrale i candidati che siano in possesso del diploma di laurea di primo livello ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo secondo le normative vigenti (art. 6, comma 2, D.M. 270/04) e, che siano in possesso di una adeguata preparazione e siano qualificati in posizione utile all'esame di ammissione.

L'Università, nel recepire i *DD.MM.*, annualmente emanati, ai fini dell'ammissione verifica l'adeguatezza delle conoscenze di *cultura generale e ragionamento logico* unitamente a quelle *teoriche/pratiche e di normativa vigente specifiche della disciplina* e funzionali alla successiva applicazione professionale, nonché conoscenze di cultura scientifico-matematica, statistica, informatica ed inglese e di scienze umane e sociali. Ai fini dell'accesso vengono, altresì, valutati eventuali titoli accademici e professionali in possesso dei candidati.

Il numero programmato di accessi al primo anno di corso è definito ai sensi dell'art. 3, c.2 della Legge 264 del 2 settembre 1999 (Norme in materia di accesso ai corsi universitari).

Sono consentiti trasferimenti, ad anni successivi al primo, da un Ateneo all'altro per lo stesso corso di Laurea magistrale dell'area sanitaria, dietro rilascio di nulla osta da parte del Presidente del Corso di Laurea della sede prescelta e da parte del Presidente del Corso di Laurea della sede che si intende lasciare, senza ripetere il concorso di ammissione.

Il passaggio da un corso di Laurea ad un altro, anche se appartenente alla stessa classe di laurea della stessa Facoltà, è possibile solo ed esclusivamente previo superamento del concorso di ammissione.

Sono ammessi al II anno di corso cambi di sede (stesso corso di Laurea), presentando domanda presso la Segreteria Amministrativa entro i termini previsti; la domanda dovrà essere completa del nulla osta rilasciato dal Presidente della sede prescelta e del nulla osta rilasciato dal Presidente della sede che si intende lasciare.

E' vietata l'iscrizione contemporanea a diverse Università o Istituti Universitari ed equiparati, a diverse Facoltà, Corsi di studio della stessa Università.

Art. 6 Crediti Formativi Unitari (CFU)

La durata del corso di laurea magistrale è di 2 anni.

L'unità di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attività formativa prescritta dall'Ordinamento del CLS per conseguire il titolo di studio universitario specialistico costituisce il CFU.

Calendario esami

Sessione DICEMBRE

E' possibile prevedere un Appello d'esame straordinario (I e II semestre).

In tale sessione possono partecipare gli studenti che hanno ottenuto le relative firme di frequenza.

Sessione GENNAIO

E' previsto 1 Appello d'esame (I e II semestre)

In tale sessione possono partecipare gli studenti che hanno ottenuto le relative firme di frequenza .

Sessione FEBBRAIO

E' previsto 1 Appello d'esame (I e II semestre).

In tale sessione possono partecipare gli studenti che hanno ottenuto le relative firme di frequenza.

Sessione APRILE

E' possibile prevedere un Appello d'esame straordinario (I e II semestre).

In tale sessione possono partecipare gli studenti che hanno ottenuto le relative firme di frequenza.

Sessione GIUGNO- LUGLIO

Sono previsti 3 Appelli d'esame (I e II semestre).

In tale sessione possono partecipare gli studenti che hanno ottenuto le relative firme di frequenza.

Sessione SETTEMBRE

Sono previsti 2 Appelli d'esame (I e II semestre).

In tale sessione possono partecipare gli studenti che hanno ottenuto le relative firme di frequenza.

TIROCINIO

A condizione che il monte ore sia stato completato entro il mese di ottobre con recupero nel mese di dicembre, sono istituite quattro sessioni di esame:

- **SESSIONE SETTEMBRE** (inderogabilmente 30 settembre) **per coloro che intendono laurearsi nella I sessione di Tesi**

- **SESSIONE OTTOBRE** per coloro che hanno completato le ore previste.

- **SESSIONE GENNAIO** (inderogabilmente 31 gennaio) per coloro che hanno recuperato le ore mancanti entro il mese

di dicembre, e per coloro che non hanno sostenuto o superato la precedente sessione;

- **SESSIONE GIUGNO:** per coloro che hanno recuperato le ore mancanti entro il mese di maggio e per coloro che non

hanno sostenuto o superato la precedente sessione.

TESI DI LAUREA

I laureandi per poter usufruire della prima sessione di Laurea prevista per ottobre-novembre, dovranno aver terminato tutti gli esami, compreso l'esame di tirocinio del terzo anno, entro e non oltre il 30 settembre dell'anno in corso.

I laureandi per poter usufruire della seconda sessione di Laurea prevista per marzo-aprile, riferita all'anno accademico precedente, dovranno aver terminato tutti gli esami, compreso l'esame di tirocinio del terzo anno, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno in corso.

Il superamento di esami e/o tirocinio oltre la data del 31 gennaio comporterà il pagamento delle tasse universitarie e la discussione della tesi di laurea nella prima sessione utile di ottobre-novembre di anno accademico successivo, salvo motivata delibera della struttura didattica competente.

"CLASSE I"

**CLASSE DELLE LAUREE IN PROFESSIONI
SANITARIE INFERMIERISTICHE E PROFESSIONE
SANITARIA OSTETRICA**

SNT/1 Corso di Laurea in Infermieristica

Esame	Corsi integrati	Anno	Sem	CFU
1	Basi molecolari e cellulari della vita	I	1°	6
2	Basi anatomo-fisiologiche del corpo umano	I	1°	6
3	Basi dell'assistenza infermieristica	I	1°	6
4	Basi fisiopatologiche delle malattie	I	2°	6
5	Infermieristica generale e clinica	I	2°	6
6	Promozione della salute e sicurezza	I	2°	6
7	Infermieristica clinica in area medica	II	1°	6
8	Infermieristica di comunità e relazione d'aiuto	II	1°	6
9	Infermieristica clinica in area chirurgica	II	1°	6
10	Infermieristica clinica in area specialistica	II	2°	6
11	Infermieristica basata sulle prove di efficacia	II	2°	6
12	Infermieristica nelle cronicità e disabilità	II	2°	6
13	Infermieristica in area critica e nell'emergenza	III	1°	6
14	Infermieristica in area materno-infantile	III	1°	6
15	Diritto sanitario, deontologia e bioetica, management sanitario ed infermieristico	III	2°	6
16	Psicologia ed infermieristica in salute mentale	III	2°	6
17	Attività Didattica Elettiva			6
18	Attività di Tirocinio (I)	I	1°	15
19	Attività di Tirocinio (II)	II	2°	20
20	Attività di Tirocinio (III)	III	3°	25
	TOTALE CFU per ESAMI			162
	Lingua Inglese			4
	Attività seminariale [^]			6
	Laboratori professionali			3
	Prova finale			5
	TOTALE CFU			180

SNT/ Corso di Laurea in Ostetricia

Esame	Corsi integrati	Anno	Sem	CFU
1	Basi molecolari e cellulari della vita	I	1°	6
2	Basi anatomo-fisiologiche del corpo umano	I	1°	6
3	Fisiopatologia della riproduzione	I	1°	6
4	Basi fisiopatologiche delle malattie	I	2°	6
5	Ostetricia I	I	2°	6
6	Promozione della salute e sicurezza	I	2°	6
7	Infermieristica clinica in area medica	II	1°	6
8	Infermieristica di comunità e relazione d'aiuto	II	1°	6
9	Ostetricia II	II	1°	6
10	Ostetricia clinica in area specialistica	II	2°	6
11	Infermieristica basata sulle prove di efficacia	II	2°	6
12	Assistenza al parto	II	2°	6
13	Patologia ostetrica	III	1°	6
14	Ostetricia in area materno-infantile	III	1°	6
15	Diritto sanitario, deontologia e bioetica, management sanitario ed ostetrico	III	2°	6
16	Psicologia ed ostetricia in salute mentale	III	2°	6
17	Attività Didattica Elettiva			6
18	Attività di Tirocinio (I)	I	1°	15
19	Attività di Tirocinio (II)	II	2°	20
20	Attività di Tirocinio (III)	III	3°	25
	TOTALE CFU per ESAMI			162
	Lingua inglese			4
	Attività seminariale [^]			6
	Laboratori professionali			3
	Prova finale			5
	TOTALE CFU			180